

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 1529/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	Regolamento (CE) n. 1530/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	3
	Regolamento (CE) n. 1531/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	6
	Regolamento (CE) n. 1532/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	8
	Regolamento (CE) n. 1533/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	10
	Regolamento (CE) n. 1534/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	13
*	Regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	14
*	Regolamento (CE) n. 1536/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi	31
	Regolamento (CE) n. 1537/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 78ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	35

Regolamento (CE) n. 1538/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 297 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	36
Regolamento (CE) n. 1539/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	37
Regolamento (CE) n. 1540/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97	38
Regolamento (CE) n. 1541/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	39
Regolamento (CE) n. 1542/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	41
Regolamento (CE) n. 1543/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarantaquattresima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999	44
Regolamento (CE) n. 1544/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	45
Regolamento (CE) n. 1545/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	46
Regolamento (CE) n. 1546/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	49

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/629/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 agosto 2003, che modifica la decisione 2000/367/CE sulla classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione per quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e del calore ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2851]**

51

2003/630/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 agosto 2003, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3074]**

55

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1529/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 29 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	48,9
	060	51,2
	068	45,3
	096	30,0
	999	43,8
0707 00 05	052	124,8
	096	66,6
	999	95,7
0709 90 70	052	74,2
	999	74,2
0805 50 10	382	52,7
	388	57,5
	524	46,6
	528	57,1
	999	53,5
0806 10 10	052	82,9
	064	92,5
	999	87,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	75,8
	400	53,1
	508	115,4
	512	96,2
	720	56,3
	800	163,5
	804	92,9
999	93,3	
0808 20 50	052	116,7
	388	89,3
	999	103,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	119,6
	999	119,6
0809 40 05	060	63,5
	064	63,7
	066	70,7
	068	50,0
	093	76,5
	094	50,1
	624	125,5
	999	71,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1530/2003 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 8 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽⁴⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 8 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	67	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	84
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	67		064 e 066	EUR/t	110
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	67		A97	EUR/t	90
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	90
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	67		064 e 066	EUR/t	110
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	67	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	110
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	67	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	84
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	90
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	67		R03	EUR/t	95
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	67		064 e 066	EUR/t	110
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	67		A97	EUR/t	90
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		021 e 023	EUR/t	90
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	67		R01	EUR/t	84
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	67	1006 30 92 9900	A97	EUR/t	90
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	67		064 e 066	EUR/t	110
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		R01	EUR/t	84
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	84	1006 30 94 9100	R02	EUR/t	90
	R02	EUR/t	90		R03	EUR/t	95
	R03	EUR/t	95		064 e 066	EUR/t	110
	064 e 066	EUR/t	110		A97	EUR/t	90
	A97	EUR/t	90		021 e 023	EUR/t	90
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	90		R01	EUR/t	84
	R01	EUR/t	84	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	90
	A97	EUR/t	90		064 e 066	EUR/t	110
	064 e 066	EUR/t	110		R01	EUR/t	84
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	84		A97	EUR/t	90
	R02	EUR/t	90		064 e 066	EUR/t	110
	R03	EUR/t	95	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	84
	064 e 066	EUR/t	110		R02	EUR/t	90
	A97	EUR/t	90		R03	EUR/t	95
	021 e 023	EUR/t	90		064 e 066	EUR/t	110
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	84		A97	EUR/t	90
	064 e 066	EUR/t	110		021 e 023	EUR/t	90
	A97	EUR/t	90	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	84
1006 30 65 9100	R01	EUR/t	84		A97	EUR/t	90
	R02	EUR/t	90		064 e 066	EUR/t	110
	R03	EUR/t	95		021 e 023	EUR/t	90
	064 e 066	EUR/t	110	1006 30 98 9100	—	EUR/t	—
	A97	EUR/t	90	1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
	021 e 023	EUR/t	90	1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(¹) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01:	2 000 t,
Insieme delle destinazioni R02 e R03:	2 000 t,
Destinazioni 021 e 023:	500 t,
Destinazioni 064 e 066:	4 000 t,
Destinazione A97:	300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazio-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	110,00
1006 30 92 9900	110,00
1006 30 94 9100	110,00
1006 30 94 9900	110,00
1006 30 96 9100	110,00
1006 30 96 9900	110,00
1006 30 98 9100	110,00
1006 30 98 9900	110,00
1006 30 65 9900	110,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	38,25
1102 20 10 9200	47,99
1102 20 10 9400	41,14
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	61,70
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1532/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1507/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1507/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1507/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 5.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4685
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	46,85
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	46,85
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	46,85
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4685

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽⁴⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il

prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (9) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,85 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,85 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	89,01 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4685 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,85 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4685 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4685 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4685 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,85 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4685 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1534/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003**

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il

1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La destituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 43,237 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 6 *ter*, paragrafo 3, l'articolo 6 *quater*, paragrafo 7, gli articoli 25 e 26 e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito, da un lato, un aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono pomodori, pesche o pere ai fini della trasformazione in prodotti compresi nell'allegato I di detto regolamento e, dall'altro, un aiuto alla produzione di prugne secche o di fichi secchi. Tali prodotti devono essere ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.
- (2) Per ragioni di chiarezza e di semplificazione è opportuno modificare alcune modalità di applicazione del regime di aiuto alla luce dell'esperienza maturata. Per ragioni di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002 ⁽⁴⁾.
- (3) Al fine di garantire un'applicazione uniforme del regime, è opportuno definire i prodotti di cui all'articolo 6 *bis*, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, le relative campagne di commercializzazione e i periodi di consegna delle materie prime.
- (4) All'interno della Comunità, esiste una produzione di frutta scioppata in sciroppo di zucchero con un tenore totale in zuccheri inferiore a 14° Brix. È opportuno ridurre la proporzione di zucchero nei prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e tenere conto, per tali prodotti, della definizione data dalla commissione del Codex Alimentarius.

- (5) Il regime deve poter funzionare con un numero sufficiente di organizzazioni di produttori e, per coerenza e analogia con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione ⁽⁶⁾, il termine «organizzazioni di produttori prericonosciute» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 6 *bis*, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 deve comprendere i gruppi di produttori prericonosciuti in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽⁸⁾.

- (6) Il regime di aiuto alla produzione è basato su contratti conclusi tra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute in forza del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori. In alcuni casi anche i produttori o le organizzazioni di produttori possono agire in qualità di trasformatori. Occorre specificare i tipi di contratti e i dati che questi devono contenere ai fini dell'applicazione del regime di aiuti.

- (7) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è opportuno che le autorità competenti conoscano tutte le organizzazioni di produttori che commercializzano la produzione dei loro soci, dei soci di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intendono beneficiare del regime di aiuto. È altresì necessario che le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti con queste organizzazioni di produttori siano note alle autorità competenti e comunichino alle medesime gli elementi necessari per garantire il corretto funzionamento del regime. Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, le imprese di trasformazione devono essere riconosciute per poter stipulare dei contratti.

- (8) I contratti devono essere stipulati entro una data determinata per i pomodori, le pesche e le pere, e prima dell'inizio di ogni campagna per gli altri prodotti. È tuttavia opportuno, per conferire a tale regime la massima efficacia, che le parti contraenti possano aumentare, mediante una clausola aggiuntiva ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente previsti dal contratto.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

- (9) Il numero di domande di aiuto presentate dalle organizzazioni di produttori o dai trasformatori deve essere determinato in riferimento alle modalità di trasformazione. Le domande di aiuto devono recare tutti gli elementi necessari per verificarne la regolarità. Per compensare gli oneri a carico delle organizzazioni di produttori è opportuno prevedere un pagamento anticipato dell'aiuto alla produzione, dietro costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso dell'aiuto in caso di mancata osservanza delle condizioni stabilite per beneficiare dell'anticipo.
- (10) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere un'idonea documentazione aggiornata e, in particolare, sono tenuti a precisare le superfici coltivate a pomodori, pesche e pere sulla base del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione ⁽²⁾, e del regolamento (CEE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001 ⁽⁴⁾, per permettere l'esecuzione di eventuali misure di ispezione o controllo ritenute necessarie.
- (11) Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/96 e tenendo presente le condizioni di mercato appare opportuno concedere una maggiore flessibilità alle imprese di trasformazione per l'elaborazione di miscugli di frutta e salse preparate a partire da materie prime che beneficiano dell'aiuto.
- (12) Per la gestione del regime di aiuti occorre, da un lato, definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e trasformazioni, imporre che venga eseguito un numero sufficientemente rappresentativo di verifiche delle domande di aiuto e, dall'altro, stabilire sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la normativa in vigore, segnatamente in caso di false dichiarazioni o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati.
- (13) Nel rispetto delle garanzie e della qualità dei controlli effettuati, occorre ridurre l'onere dei controlli obbligatori sulla reale consistenza delle giacenze. Tuttavia, per le imprese di trasformazione appena riconosciute è opportuno che nel corso della prima campagna di partecipazione al regime continuino ad essere eseguiti due controlli l'anno.
- (14) Allo scopo di garantire l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è opportuno definire chiaramente i dati su cui si basa il calcolo del superamento del limite comunitario per le pesche, le pere e i pomodori.
- (15) Per agevolare l'adeguamento del sistema di calcolo del superamento del limite comunitario occorre prevedere un periodo transitorio che tenga conto dei dati contenuti nelle domande di aiuto relative alla campagna 2003/2004.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericognosciuti in forza dell'articolo 14 del medesimo regolamento;
 - b) «produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica, socio di un'organizzazione di produttori, che conferisce ad essa la propria produzione ai fini della sua commercializzazione alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96;
 - c) «singoli produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;
 - d) «trasformatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti di cui all'articolo 2, punti da 1 a 15, e riconosciuta, ove del caso, conformemente all'articolo 5;
 - e) «quantità»: la quantità espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;
 - f) «autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori, come definite al primo paragrafo, si intende fatto anche alle associazioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dello stesso regolamento e da esse controllate.

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

Articolo 2

Prodotti finiti

Per «prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96» si intendono i seguenti prodotti:

- 1) «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta»: le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 94 ed ex 2008 70 99;
- 2) «pere sciroppate e/o al succo naturale di frutta»: le pere delle varietà Williams o Rocha, senza buccia, intere o in pezzi, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, 2008 40 71, ex 2008 40 79, ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99;
- 3) «miscugli di frutta»: miscugli di frutta senza buccia, intera o a pezzi, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta, nei quali il peso netto totale sgocciolato di pesche e pere Williams e Rocha rappresenta almeno il 60 % del peso netto sgocciolato totale, compresi nei codici NC ex 2008 92 ed ex 2008 99 ed elaborati direttamente a partire da pesche e/o da pere Williams e Rocha fresche consegnate nei periodi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c);
- 4) «prugne secche»: le prugne ottenute dalle prugne d'Ente essiccate, debitamente trattate o trasformate, condizionate in idonei contenitori, comprese nel codice NC ex 0813 20 00 e atte al consumo umano;
- 5) «fichi secchi»: i fichi secchi, inclusa la pasta di fichi, debitamente trattati o trasformati, a compresi nel codice NC ex 0804 20 90, condizionate in idonei contenitori e atti al consumo umano;
- 6) «pomodori pelati interi congelati»: i pomodori pelati di varietà allungate, congelati, condizionate in idonei contenitori, compresi nel codice NC ex 0710 80 70, il cui peso netto, determinato dopo lo scongelamento, è costituito per il 90 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto;
- 7) «pomodori pelati non interi congelati»: pezzi di pomodori pelati di varietà allungate o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, congelati, condizionate in idonei contenitori e compresi nel codice NC ex 0710 80 70;
- 8) «pomodori pelati interi conservati»: i pomodori pelati di varietà allungate, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, compresi nel codice NC ex 2002 10 10, il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto;
- 9) «pomodori pelati non interi conservati»: pomodori pelati in pezzi o parzialmente triturati di varietà allungate o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi e comprese nel codice NC ex 2002 10 10; i pomodori pelati non interi conservati destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al punto 15) sono condizionate in idonei contenitori;
- 10) «fiocchi di pomodoro»: i fiocchi ottenuti dall'essiccazione di pomodori, tagliati a fettine o a dadini, condizionate in idonei contenitori e comprese nel codice NC ex 0712 90 30;
- 11) «succo di pomodoro»: il succo ottenuto da pomodori freschi, passato al setaccio per eliminare bucce, semi ed altre parti spesse, avente — eventualmente previa concentrazione — un tenore di sostanza secca inferiore al 12 %, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi e compreso nei codici NC ex 2002 90 11, ex 2002 90 19, 2009 50 10 e 2009 50 90; le preparazioni a base di succo aventi un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 7 % possono contenere bucce e semi fino ad un massimo del 4 % del peso del prodotto; il succo di pomodoro destinato alla fabbricazione dei prodotti di cui al punto 15 è condizionate in idonei contenitori;
- 12) «concentrato di pomodoro»: il prodotto ottenuto dalla concentrazione di succo di pomodoro, condizionate in idonei contenitori, avente un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 12 %, compreso nei codici NC ex 2002 90 31, ex 2002 90 39 ed ex 2002 90 91 ed ex 2002 90 99; le preparazioni a base di concentrato aventi un tenore di sostanza secca non superiore al 18 % o compreso tra 18 % e 24 % possono contenere bucce e semi fino ad un massimo, rispettivamente del 4 % e del 7 % del peso del prodotto;
- 13) «pomodori non pelati interi conservati»: i pomodori non pelati interi di varietà allungate o di varietà rotonde che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, addizionate o di una salamoia leggera (preparazione al naturale) o di purea di pomodoro (preparazione sotto forma di purea o di succo), il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto, e comprese nel codice NC ex 2002 10 90; i prodotti suddetti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al punto 15 sono condizionate in idonei contenitori;

- 14) «pomodori non pelati conservati non interi»: i pomodori in pezzi o parzialmente triturtati di varietà allungate o di varietà rotonde, passati a un setaccio a maglie larghe, anche leggermente concentrati, condizionati in contenitori ermeticamente chiusi, aventi un tenore di sostanza secca variabile tra il 4,5 % e il 14 %, con una presenza di bucce nei limiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione⁽¹⁾ e compresi nel codice NC ex 2002 10 90; i prodotti suddetti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al punto 15 sono condizionati in idonei contenitori;
- 15) «salse preparate»: le preparazioni speciali a base di pomodori ottenute mescolando uno o più dei prodotti di cui ai punti 9, 11, 12, 13 o 14, con altri prodotti di origine vegetale o animale, eccetto i pomodori freschi, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente chiusi, il cui peso netto totale è costituito per il 60 % almeno dai prodotti di cui ai punti 9, 11, 12, 13 o 14. Le salse preparate devono essere fabbricate nel periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dallo stesso trasformatore dei prodotti utilizzati di cui ai punti 9, 11, 12, 13 o 14;
- 16) «sciropo di zucchero»: un liquido costituito da acqua e zuccheri, con un tenore totale di zuccheri, determinato dopo omogeneizzazione, non inferiore a 10° Brix nel caso della frutta sciroppata;
- 17) «succo naturale di frutta»: un liquido di copertura, avente almeno 9,5° Brix, composto unicamente di succhi ottenuti da frutti con processi meccanici, fermentescibili ma non fermentati, o di succhi ottenuti da succhi di frutta concentrati mediante reintegro della percentuale d'acqua estratta al momento della concentrazione, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/112/CE del Consiglio⁽²⁾, senza aggiunta di zuccheri.

Articolo 3

Campagne di commercializzazione e periodi di consegna

1. Le campagne di commercializzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, relative ai prodotti indicati nell'articolo 6 bis, paragrafo 1, e nell'allegato I del suddetto regolamento, hanno la seguente durata:
- dal 15 giugno al 14 giugno per i prodotti trasformati a base di pomodori e i prodotti trasformati a base di pesche;
 - dal 15 luglio al 14 luglio per i prodotti trasformati a base di pere;
 - dal 1° agosto al 31 luglio per i fichi secchi;
 - dal 15 agosto al 14 agosto per le prugne secche.
2. L'aiuto è concesso esclusivamente per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nel corso dei seguenti periodi di consegna:
- pomodori: tra il 15 giugno e il 15 novembre;

- pesche: tra il 15 giugno e il 25 ottobre;
 - pere: tra il 15 luglio e il 15 dicembre;
 - fichi secchi: tra il 1° agosto e il 15 giugno;
 - prugne secche ottenute da prugne d'Ente: tra il 15 agosto e il 15 gennaio.
3. Prima di ogni campagna, la Commissione pubblica l'importo degli aiuti fissato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, entro le date seguenti:
- il 31 gennaio per i pomodori;
 - il 31 maggio per le pesche;
 - il 15 giugno per le pere.

CAPO II

CONTRATTI

Articolo 4

Forma dei contratti

- I contratti di cui agli articoli 3 e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96 (in appresso «i contratti») sono stipulati per iscritto. Essi recano un numero di identificazione.
- I contratti possono assumere una delle forme seguenti:
 - contratto vigente tra un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, da un lato, e un trasformatore, dall'altro;
 - impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori coincide con il trasformatore.

Tra un'organizzazione di produttori e un trasformatore può essere concluso un solo contratto.

Articolo 5

Riconoscimento dei trasformatori di pomodori, pesche e pere

- Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, i contratti possono essere unicamente stipulati da trasformatori riconosciuti.
- I trasformatori di pomodori, pesche o pere che intendono partecipare al regime di aiuto presentano una domanda di riconoscimento alle autorità competenti dello Stato membro entro un termine da esso stabilito. Almeno un mese prima del termine per la conclusione dei contratti, gli Stati membri pubblicano annualmente l'elenco dei trasformatori riconosciuti.
- Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento e le comunicano alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 153 del 7.6.1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

Articolo 6

Termine per la conclusione dei contratti

1. I contratti sono stipulati ogni anno entro le seguenti date:

- a) per i pomodori, il 15 febbraio;
- b) per le pesche, il 15 luglio e sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali;
- c) per le pere, il 31 luglio e sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali;
- d) per gli altri prodotti, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

Gli Stati membri possono prorogare fino al 10 marzo il termine di cui alla lettera a).

2. Nel caso in cui l'importo dell'aiuto per i pomodori non sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro la data prevista all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è rinviato al quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Nel caso in cui il prezzo minimo pagabile al produttore per le prugne o i fichi secchi non sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* quindici giorni prima del termine previsto al paragrafo 1, lettera d), tale termine è rinviato al quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del prezzo suddetto.

Articolo 7

Contenuto dei contratti

1. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue:

- a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori;
- b) il nome e l'indirizzo del trasformatore;
- c) i quantitativi di materie prime da consegnare per la trasformazione;
- d) l'obbligo, per i trasformatori, di trasformare i quantitativi contrattuali conferiti in uno dei prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, nel rispetto delle norme stabilite in conformità dell'articolo 8 di detto regolamento;
- e) il prezzo da pagare per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e/o la qualità e/o il periodo di consegna;
- f) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda i termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali.

Per i pomodori, le pesche e le pere, nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera e) e le condizioni di pagamento. Un eventuale ritardo di pagamento non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.

Per le prugne secche e i fichi secchi, il contratto indica espressamente il prezzo minimo fissato dalla Commissione.

2. Nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, il prezzo di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo e di cui all'articolo 9, paragrafo 3, non comprende, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto e scarico né gli eventuali oneri fiscali, i cui importi sono, se del caso, indicati separatamente. Il prezzo non può essere inferiore al prezzo minimo fissato a norma dell'articolo 6 *ter* del regolamento (CE) n. 2201/96.

Articolo 8

Disposizioni nazionali supplementari

Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti, con particolare riguardo alle indennità che il trasformatore o l'organizzazione di produttori devono versare in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali.

Articolo 9

Clausole aggiuntive

1. I contraenti possono concordare un aumento dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto mediante clausole aggiuntive scritte.

Le clausole recano il numero di identificazione del contratto cui si riferiscono e sono stipulate entro le seguenti date:

- il 15 agosto per le pesche,
- il 15 settembre per i pomodori e le pere,
- il 15 novembre per le prugne secche ottenute da prugne d'Ente e per i fichi secchi.

2. Le clausole aggiuntive vertono al massimo sul 30 % del quantitativo inizialmente previsto nel contratto.

Tuttavia, fino alla campagna 2003/2004 e per i contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi, le clausole aggiuntive potranno essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto.

3. Il prezzo del quantitativo supplementare fissato mediante clausola aggiuntiva può essere diverso dal prezzo di cui all'articolo 7, lettera e).

*Articolo 10***Conclusioni dei contratti in caso di impegno di conferimento**

Nel caso di un impegno di conferimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il contratto relativo alla produzione dei soci dell'organizzazione di produttori è considerato stipulato dopo che sono state trasmesse alle autorità competenti le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo di ciascun produttore, nonché i riferimenti e le superfici delle particelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;
- b) la stima del raccolto totale;
- c) il quantitativo destinato alla trasformazione;
- d) l'impegno delle organizzazioni di produttori di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto.

Le suddette informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 31 maggio per quanto riguarda i pomodori e entro il termine fissato all'articolo 11, paragrafo 3, per gli altri prodotti.

*Articolo 11***Trasmissione dei contratti alle autorità competenti**

1. L'organizzazione di produttori di pomodori, pesche o pere firmataria dei contratti trasmette un esemplare di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale. Se del caso, essa trasmette un esemplare anche alle autorità competenti dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione.

Il totale dei quantitativi che figurano in tutti i contratti sottoscritti da un'organizzazione di produttori non può essere superiore, per prodotto, al quantitativo della produzione destinata alla trasformazione indicato dalla stessa organizzazione di produttori nel quadro dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Il trasformatore di prugne secche o di fichi secchi trasmette un esemplare di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.

3. Gli esemplari di cui ai paragrafi 1 e 2 devono pervenire alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o della clausola aggiuntiva ed non oltre cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne previste nei rispettivi contratti o nelle clausole aggiuntive.

4. In circostanze eccezionali debitamente comprovate, gli Stati membri possono accettare contratti e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, a condizione che tale trasmissione tardiva non pregiudichi le possibilità di controllo.

Per le clausole aggiuntive a contratti relativi ai pomodori, gli Stati membri possono autorizzare, per motivi debitamente giustificati, un periodo più breve del termine di cinque giorni lavorativi previsto al primo comma, purché questo non comprometta l'efficacia del controllo del regime di aiuto alla produzione.

*Articolo 12***Trasmissione dei dati alle autorità competenti**

1. L'organizzazione di produttori di pomodori, pesche o pere firmataria dei contratti comunica alle autorità competenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, le informazioni seguenti per ogni prodotto:

- a) i nomi e gli indirizzi dei produttori coperti dai contratti;
- b) i riferimenti e le superfici delle particelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;
- c) la stima del raccolto totale;
- d) la quantità destinata alla trasformazione;
- e) nel caso dei pomodori, le rese medie per ettaro dell'organizzazione di produttori relative ai pomodori tondi e/o allungati per le due campagne precedenti.

Per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare esclusivamente i dati disponibili in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2419/2001, purché non sia compromessa l'efficacia del controllo del regime di aiuto.

2. Nel caso delle pesche e delle pere, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse unitamente ai documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Nel caso dei pomodori, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate entro il 31 maggio. Dopo tale data di Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, autorizzare l'aggiunta di particelle agricole non ancora dichiarate o eventuali modifiche del loro utilizzo. Dette aggiunte o modifiche sono comunicate per iscritto alle autorità competenti entro il 30 giugno.

3. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori di cui al paragrafo 1 commercializzi la produzione, destinata alla trasformazione, dei soci di altre organizzazioni di produttori, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96, spetta a queste organizzazioni di produttori fornire all'organizzazione di produttori firmataria del contratto le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Quando un'organizzazione produttori di cui al paragrafo 1 ammette a beneficiare del regime di aiuti singoli produttori, secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, i singoli produttori suddetti trasmettono all'organizzazione di produttori firmataria del contratto le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Le organizzazioni di produttori non firmatarie del contratto e i singoli produttori di cui al paragrafo 3 sottoscrivono accordi con l'organizzazione di produttori di cui al paragrafo 1.

Gli accordi riguardano l'intera produzione del prodotto conferita alla trasformazione dalle suddette organizzazioni di produttori e dai singoli produttori e recano almeno i seguenti elementi:

- a) il numero di campagne oggetto dell'accordo;
- b) i quantitativi da conferire alla trasformazione, ripartiti per produttore e per prodotto;
- c) gli effetti del mancato rispetto dell'accordo.

Una copia degli accordi è aggiunta ai documenti da trasmettere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 13

Identificazione delle particelle

Nel caso dei pomodori, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 1, il sistema di identificazione delle particelle è quello di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92. Le superfici devono essere dichiarate in ettari con due decimali. Per determinare la superficie delle particelle in occasione dei controlli in loco previsti all'articolo 31 del presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

Nel caso delle pesche e delle pere, i riferimenti delle particelle sono i riferimenti catastali o qualsiasi altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo di controllo.

CAPO III

COMUNICAZIONI AGLI STATI MEMBRI

Articolo 14

Comunicazioni relative alla partecipazione al regime di aiuto

I trasformatori e le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del regime di aiuti ne informano le autorità competenti degli Stati membri entro una data da queste determinata.

Essi comunicano nel contempo le informazioni richieste dagli Stati membri per la gestione e il controllo del regime di aiuti. Gli Stati membri possono decidere che tali comunicazioni:

- a) vengano effettuate soltanto dai nuovi partecipanti, qualora le autorità competenti già dispongano delle necessarie informazioni relative agli altri partecipanti;
- b) si riferiscano ad una sola campagna, a più campagne o ad un periodo illimitato.

Articolo 15

Comunicazioni relative all'inizio delle consegne o della trasformazione

1. Per ogni campagna, le organizzazioni di produttori o i trasformatori che partecipano al regime di aiuto comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione, la settimana in cui iniziano le consegne contrattuali o la trasformazione, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali o della trasformazione. Tale obbligo è considerato soddisfatto se le organizzazioni di produttori o i trasformatori forniscono la prova di aver inviato la comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima dell'inizio delle forniture contrattuali o della trasformazione.

2. In casi eccezionali e debitamente giustificati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni delle organizzazioni di produttori e dei trasformatori pervenute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1. In tal caso non è concesso tuttavia alcun aiuto per i quantitativi già consegnati o in corso di consegna per i quali, secondo le autorità competenti, non è possibile un adeguato controllo dei requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto.

Articolo 16

Comunicazioni relative ai miscugli di frutta e alle salse preparate

Qualora intenda fabbricare miscugli di frutta o salse preparate di cui all'articolo 2, punti 3 e 15, il trasformatore comunica alle autorità competenti degli Stati membri, prima dell'inizio di ogni campagna, la composizione dei prodotti da elaborare, specificando il peso netto di ciascun ingrediente. Detta composizione può essere modificata dopo l'inizio della campagna di cui trattasi. Ogni modifica è preventivamente notificata alle autorità competenti degli Stati membri entro un termine stabilito dallo Stato membro in cui ha sede il trasformatore.

*Articolo 17***Comunicazioni relative alle quantità di pomodori, pesche e pere**

1. Per i pomodori, le pesche e le pere, i trasformatori comunicano alle autorità competenti entro il 1° febbraio di ogni anno:

- a) la quantità di materia prima trasformata nei prodotti finiti di cui all'articolo 2, ripartita per:
 - i) quantità ricevuta nell'ambito dei contratti;
 - ii) quantità ricevuta fuori contratto;
- b) la quantità di prodotti finiti ottenuti dalle quantità di cui alla lettera a);
- c) la quantità delle giacenze di prodotti finiti al termine della campagna precedente.

2. Per quanto riguarda i prodotti a base di pomodori, le quantità di prodotti finiti da comunicare a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), è ripartita tra:

- a) concentrato di pomodoro avente un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 28 %, ma inferiore al 30 %;
- b) pomodori pelati conservati interi di varietà allungate;
- c) altri prodotti a base di pomodori.

Inoltre, la quantità di giacenze di prodotti finiti a base di pomodori, di cui al paragrafo 1, lettera c), è ripartita tra prodotti venduti e prodotti non venduti.

Le quantità di succo e di concentrato di pomodoro addizionate ai pomodori conservati sono incluse nelle quantità di pomodori pelati o non pelati.

3. Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le quantità dei prodotti di cui all'articolo 2, punto 1, 2, 9, 11, 12, 13, e 14, utilizzate per la fabbricazione dei prodotti di cui ai punti 3 e 15 dello stesso articolo sono indicate separatamente.

Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le quantità ottenute dai prodotti di cui ai punti 3 e 15, sono indicate separatamente, ripartite in funzione dei prodotti di cui ai punti 1, 2, 9, 11, 12, 13, e 14 utilizzati.

*Articolo 18***Comunicazioni relative alle quantità di prugne secche e fichi secchi**

Per le prugne secche e i fichi secchi, i trasformatori comunicano alle autorità competenti entro il 15 maggio di ogni anno:

- a) la quantità di materie prime utilizzate fino al 1° maggio;
- b) la quantità di prodotti finiti ottenuti dalle materie prime di cui alla lettera a), ripartita tra prodotti sovvenzionati e prodotti non sovvenzionati e per categorie di qualità;

- c) la quantità di prodotti di cui alle lettere a) e b) in giacenza il 1° maggio.

CAPO IV

MATERIE PRIME*Articolo 19***Qualità delle materie prime**

Fermi restando i criteri minimi di qualità fissati o da fissare in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96, le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonee alla trasformazione.

*Articolo 20***Certificati di consegna**

1. Per i pomodori, le pesche e le pere, al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto e ammessa alla trasformazione, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa quanto segue:

- a) la data e l'ora dello scarico;
- b) l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il numero d'identificazione del contratto al quale la partita si riferisce;
- d) il peso lordo e il peso netto;
- e) ove del caso, il tasso di riduzione, calcolato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 217/2002 ⁽¹⁾.

Il certificato di consegna viene firmato dal trasformatore, o dal suo rappresentante, e dall'organizzazione di produttori, o dal suo rappresentante. Ogni certificato reca un numero d'identificazione.

2. Il trasformatore e l'organizzazione di produttori conservano un esemplare ciascuno del certificato di consegna.

A fini di controllo, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna l'organizzazione di produttori trasmette alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha la propria sede sociale e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è effettuata la trasformazione, una copia del certificato o una telecomunicazione scritta o un messaggio elettronico ad esso relativi, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 35 del 6.2.2002, pag. 11.

3. I documenti prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché contengano le informazioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora una partita appartenga, totalmente o parzialmente, a produttori di cui all'articolo 12, paragrafo 3, l'organizzazione di produttori trasmette una copia del certificato previsto al paragrafo 1 del presente articolo a ciascuna organizzazione di produttori interessata o ai singoli produttori in causa.

Articolo 21

Notifiche delle consegne in un altro Stato membro

1. Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, se la trasformazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello di produzione, le organizzazioni di produttori notificano ogni consegna, al più tardi ventiquattr'ore prima del giorno di consegna, alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori ha la propria sede sociale e alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.

Tale notifica precisa, tra l'altro, il quantitativo della consegna, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e il numero di identificazione del contratto a cui si riferisce la consegna. La trasmissione avviene per via elettronica e l'organismo destinatario ne conserva una traccia scritta per almeno tre anni.

Le autorità competenti possono chiedere le informazioni complementari che ritengano necessarie ai fini del controllo fisico delle consegne.

Qualora i dati di cui al primo comma vengano modificati dopo essere stati già notificati, le modifiche vengono notificate alle stesse condizioni della notifica iniziale, prima della partenza della consegna. È ammessa una sola modifica dopo la notifica iniziale.

2. In seguito ad un'analisi del rischio, effettuata dallo Stato membro in cui avviene la trasformazione e concernente le organizzazioni di produttori e i trasformatori, lo Stato membro può decidere di esentare l'organizzazione di produttori dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1.

In base alla stessa analisi, lo Stato membro può anche decidere di esigere informazioni meno dettagliate, a condizione che ciò non comprometta l'efficacia del controllo del regime di aiuto.

Articolo 22

Versamenti

1. Per il pagamento della materia prima si effettuano i seguenti versamenti mediante bonifico bancario o postale:

a) versamento da parte del trasformatore all'organizzazione di produttori;

b) versamento da parte dell'organizzazione di produttori ai propri soci e ai produttori di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

c) qualora i soci dell'organizzazione di produttori siano persone giuridiche costituite da produttori, versamento da parte di tali persone giuridiche ai produttori.

Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il versamento può assumere la forma di un accredito.

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità ed eventualmente il termine dei versamenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in modo da garantirne la compatibilità con le esigenze di controllo, con particolare riferimento all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c).

Nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, il pagamento si riferisce integralmente al versamento di cui al paragrafo 1, lettera a).

CAPO V

DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO DELL'AIUTO

Articolo 23

Presentazione delle domande di aiuto

1. Le organizzazioni di produttori di pomodori, pesche o pere presentano le domande di aiuto alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, a condizione che detto Stato membro disponga di un limite di trasformazione per il relativo prodotto, definito nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96. Il quantitativo oggetto della domanda è imputato sul limite di detto Stato membro.

I trasformatori di prugne secche o di fichi secchi presentano le domande d'aiuto alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

2. Per i pomodori, le pesche e le pere può essere presentata una sola domanda di aiuto per campagna. Per ciascuna campagna, la domanda deve pervenire alle autorità competenti entro:

— il 30 novembre per i pomodori. Gli Stati membri possono tuttavia prorogare il termine di presentazione delle domande fino al 15 dicembre,

— il 31 gennaio per le pesche e le pere.

Può essere presentata una domanda d'aiuto anticipato alle condizioni previste all'articolo 25.

3. Per le prugne secche il trasformatore può presentare tre domande di aiuto per campagna:

- a) la prima per i prodotti trasformati entro il 15 gennaio;
- b) la seconda per i prodotti trasformati dal 16 gennaio al 30 aprile;
- c) la terza per i prodotti trasformati dal 1° maggio al termine della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere a) e b) sono presentate entro 30 giorni dal termine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera c) è presentata entro il 14 agosto della campagna in corso.

4. Per i fichi secchi il trasformatore può presentare tre domande di aiuto per campagna:

- a) la prima per i prodotti trasformati entro il 30 novembre;
- b) la seconda per i prodotti trasformati dal 1° dicembre sino alla fine di febbraio;
- c) la terza per i prodotti trasformati dal 1° marzo al termine della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere a) e b) sono presentate entro 30 giorni dal termine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera c) è presentata entro il 31 ottobre della campagna successiva.

5. In caso di presentazione delle domande di aiuto dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, l'aiuto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo e non è concesso alcun aiuto se il ritardo è superiore a 15 giorni.

6. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, gli Stati membri possono accettare domande di aiuto dopo i termini stabiliti dal presente articolo, purché questo non comprometta l'efficacia del controllo del regime di aiuti alla produzione. In tal caso non si applicano le disposizioni del paragrafo 5.

Articolo 24

Contenuto delle domande di aiuto per i pomodori, le pesche e le pere

Per i pomodori, le pesche e le pere, la domanda di aiuto per prodotto reca almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori;
- b) il quantitativo oggetto della domanda d'aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;

c) il prezzo medio di vendita per il quantitativo consegnato nell'ambito dei contratti;

d) il quantitativo consegnato fuori contratto nel corso dello stesso periodo e il suo prezzo medio di vendita.

Gli Stati membri possono richiedere che insieme alla domanda siano fornite informazioni supplementari.

Articolo 25

Aiuto anticipato per i pomodori, le pesche e le pere

1. Gli Stati membri possono decidere che è possibile presentare una domanda di aiuto anticipato entro il 30 settembre, relativa all'intero quantitativo di pomodori, pesche e pere conferito per la trasformazione fino al 15 settembre.

2. La domanda di aiuto anticipato di cui paragrafo 1 reca le informazioni previste all'articolo 24, lettere a) e b).

3. Dopo aver verificato la domanda di aiuto anticipato sulla base, in particolare, dei certificati di consegna di cui all'articolo 20, tra il 16 e il 31 ottobre le autorità competenti dello Stato membro procedono al versamento dell'importo dovuto.

4. Il pagamento dell'aiuto anticipato è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % di detto aiuto.

Qualora si constati che l'aiuto anticipato oggetto della domanda è superiore all'importo dovuto, la cauzione è incamerata in misura pari al doppio della differenza.

Fatto salvo il disposto del secondo comma del presente paragrafo, la cauzione è svincolata all'atto del pagamento, da parte delle autorità competenti, dell'aiuto oggetto della domanda di aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma.

5. Qualora sia stata presentata una domanda di aiuto anticipato, i quantitativi di cui all'articolo 24, lettere b) e d) sono ripartiti in due periodi: fino al 15 settembre e a decorrere dal 16 settembre.

Articolo 26

Contenuto delle domande di aiuto per le prugne secche e i fichi secchi

Per le prugne secche e i fichi secchi, le domande di aiuto per prodotto recano almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo del trasformatore;
- b) il quantitativo di prodotti oggetto della domanda d'aiuto, ripartito in funzione del tasso d'aiuto applicabile, nonché il quantitativo di prodotti ottenuti al di fuori del regime di aiuto nel corso dello stesso periodo;

- c) il quantitativo di materie prime utilizzate, per ogni contratto, per ottenere ciascuna delle categorie di prodotti di cui alla lettera b);
- d) una dichiarazione del trasformatore nella quale si precisa che i prodotti finiti rispettano le norme stabilite conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/96;
- e) le copie dei versamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a); in caso di impegno di conferimento, le copie possono essere sostituite da una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore gli ha accreditato un prezzo non inferiore al prezzo minimo; le copie dei versamenti e le dichiarazioni recano gli estremi dei contratti corrispondenti.

La domanda di aiuto è ricevibile solo se il prezzo minimo è stato integralmente pagato per la totalità della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito oggetto della domanda.

Articolo 27

Pagamento dell'aiuto

1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto versano l'aiuto per i pomodori, le pesche e le pere dopo aver verificato la domanda e aver constatato, sulla base, in particolare, dei controlli previsti all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), che i prodotti oggetto della domanda di aiuto sono stati consegnati e ammessi alla trasformazione.

Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce allo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto la prova che il prodotto è stato effettivamente consegnato e ammesso alla trasformazione.

Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'aiuto, l'organizzazione di produttori versa integralmente, tramite trasferimento bancario o postale, gli importi ricevuti ai suoi soci e, ove del caso, ai produttori di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), tale versamento può essere effettuato mediante accreditamento.

Nel caso di un'organizzazione di produttori costituita, in tutto o in parte, da soci che, a loro volta, sono persone giuridiche costituite da produttori, tali persone giuridiche trasferiscono il versamento di cui al terzo comma ai produttori entro 15 giorni lavorativi.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è stato trasformato versano l'aiuto per le prugne secche e i fichi non appena hanno accertato il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto.

Se la trasformazione avviene fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro erogatore la prova dell'avvenuto pagamento del

prezzo minimo al produttore. Se il pagamento del prezzo ha luogo all'interno della zona euro, il trasformatore può addurre quale prova di pagamento l'attestato del bonifico bancario effettuato.

- 3. Non è concesso alcun aiuto per i quantitativi per i quali non è stato possibile eseguire i necessari controlli del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto.
- 4. L'aiuto è versato alle organizzazioni di produttori o ai trasformatori entro e non oltre:
 - a) 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comprese tutte le informazioni richieste agli articoli 24 e 26 del presente regolamento per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi;
 - b) 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per le prugne secche.

CAPO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 28

Misure nazionali di controllo

- 1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
 - a) garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
 - b) prevenire e perseguire le irregolarità e applicare le sanzioni previste dal presente regolamento;
 - c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;
 - d) verificare i registri di cui agli articoli 29 e 30 ed accertarne la concordanza con la contabilità imposta dalla normativa nazionale alle organizzazioni di produttori e ai trasformatori;
 - e) effettuare i controlli previsti agli articoli 31 e 32, senza preavviso e nei periodi adeguati;
 - f) effettuare, successivamente alla semina e prima del raccolto, i controlli di cui all'articolo 31, paragrafo 1, sulle superfici coltivate a pomodori.
- 2. Gli Stati membri programmano i loro controlli di concordanza di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 32, paragrafo 1, tenendo conto di un'analisi di rischio la quale deve prendere in considerazione, fra l'altro:
 - a) le constatazioni fatte in occasione dei controlli effettuati negli anni precedenti;

- b) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;
- c) la resa della materia prima per zona di produzione omogenea;
- d) il rapporto tra i quantitativi consegnati e la stima del raccolto totale;
- e) la resa della materia prima in termini di prodotto finito.

I criteri su cui si basa l'analisi di rischio vengono periodicamente aggiornati.

3. Qualora vengano riscontrate irregolarità o anomalie, gli Stati membri aumentano la frequenza e il tasso dei controlli di cui agli articoli 31 e 32 in funzione della gravità delle constatazioni effettuate.

Articolo 29

Registri e informazioni delle organizzazioni di produttori

1. L'organizzazione di produttori tiene un registro per ciascuno dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96, in cui figurano almeno le seguenti informazioni:

- a) per i quantitativi consegnati nell'ambito dei contratti:
 - i) le partite consegnate giornalmente e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;
 - ii) il quantitativo di ciascuna partita consegnata, nonché, per i pomodori, le pesche e le pere, il quantitativo ammesso alla trasformazione, diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;
- b) per i quantitativi consegnati fuori contratto:
 - i) le partite consegnate giornalmente e il nome e l'indirizzo del trasformatore;
 - ii) il quantitativo di ciascuna partita consegnata e ammessa alla trasformazione;
- c) i quantitativi venduti sul mercato dei prodotti freschi, quelli ritirati dal mercato e le giacenze dei prodotti di cui trattasi.

2. L'organizzazione di produttori tiene a disposizione delle autorità nazionali di controllo le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso dei pomodori, delle pesche e delle pere, tali informazioni devono consentire di stabilire, per ciascun produttore, il nesso tra le superfici, i quantitativi consegnati, i certificati di consegna e gli aiuti e i prezzi versati.

3. Gli Stati membri possono stabilire la forma dei registri e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri possono decidere che i registri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano sottoposti a certificazione secondo le stesse modalità previste per i registri o i documenti contabili nel quadro della normativa nazionale.

4. I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché recanti le informazioni elencate al paragrafo 1.

L'organizzazione di produttori è soggetta alle ispezioni o controlli ritenuti necessari dallo Stato membro e tiene tutti i registri supplementari da questo prescritti per i controlli ritenuti necessari.

Articolo 30

Registri e informazioni dei trasformatori

1. Il trasformatore tiene registri nei quali deve indicare almeno:

- a) per i quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti:
 - i) le partite giornalmente acquistate e ammesse alla trasformazione nello stabilimento, nonché il numero di identificazione del contratto a cui si riferiscono;
 - ii) il quantitativo di ogni partita ammessa alla trasformazione e, per i pomodori, le pesche e le pere, il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;
- b) per i quantitativi acquistati fuori contratto:
 - i) le partite ricevute giornalmente e il nome e l'indirizzo del venditore;
 - ii) il quantitativo di ciascuna partita ammessa alla trasformazione;
- c) i quantitativi di ciascun prodotto finito di cui all'articolo 2, ottenuti giornalmente con i corrispondenti quantitativi di materie prime, precisando i quantitativi ottenuti da partite ammesse nell'ambito di contratti;
- d) i quantitativi e il prezzo di ciascun prodotto finito acquistato giornalmente dal trasformatore, con il nome e l'indirizzo del venditore; le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi contengano i dati succitati;
- e) i quantitativi e il prezzo di ciascun prodotto finito che lascia giornalmente lo stabilimento del trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi contengano i dati succitati.

Nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, con riferimento alla lettera c) occorre specificare il quantitativo di prodotto finito che può beneficiare dell'aiuto.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 9, 11, 12, 13, e 14, utilizzati per la fabbricazione dei miscugli di frutta e delle salse preparate di cui ai punti 3 e 15 dello stesso articolo, il trasformatore tiene un registro specifico in cui figurano, oltre ai dati previsti al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo, le seguenti informazioni:

- a) i quantitativi di miscugli di frutta e di salse preparate ottenuti giornalmente, ripartiti secondo la composizione di detti prodotti ai sensi dell'articolo 16;
- b) i quantitativi e i prezzi dei miscugli di frutta e delle salse preparate che lasciano lo stabilimento del trasformatore, per partita, con l'indicazione del destinatario;
- c) i quantitativi e i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 9, 11, 12, 13, e 14, acquistati e immessi giornalmente nello stabilimento, con l'indicazione del fornitore.

3. Il trasformatore aggiorna quotidianamente, per ciascuno stabilimento, i registri relativi alle scorte di prodotti finiti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Il trasformatore conserva, nei cinque anni successivi alla fine della campagna di trasformazione di cui trattasi, le prove di pagamento relative a tutte le materie prime acquistate nell'ambito del contratto nonché le prove di pagamento relative a tutte le vendite o a tutti gli acquisti di prodotti finiti.

5. Il trasformatore è soggetto alle ispezioni o ai controlli ritenuti necessari dallo Stato membro e tiene tutti i registri supplementari da questo prescritti per i controlli ritenuti necessari.

6. Gli Stati membri possono stabilire la forma dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri possono decidere che i registri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano sottoposti a certificazione secondo le stesse modalità previste per i registri o i documenti contabili nel quadro della normativa nazionale.

7. I registri o i documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché recanti le informazioni elencate ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 31

Controlli sui pomodori, sulle pesche e sulle pere

1. Per ogni organizzazione di produttori che conferisce alla trasformazione pomodori, pesche o pere, vengono compiuti i controlli seguenti, per ciascun prodotto e ciascuna campagna:

- a) controlli fisici che vertono:
 - su almeno il 5 % delle superfici di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1,

- su almeno il 7 % dei quantitativi conferiti alla trasformazione, al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna di cui all'articolo 20 e il rispetto dei requisiti minimi di qualità;

- b) controlli amministrativi e contabili su almeno il 5 % dei produttori coperti dai contratti, al fine di verificare, in particolare, per ciascun produttore, la concordanza tra le superfici, il raccolto totale, il quantitativo commercializzato dall'organizzazione di produttori, il quantitativo conferito alla trasformazione, il quantitativo indicato nei certificati di consegna, da un lato, e i versamenti dei prezzi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e degli aiuti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, dall'altro;

- c) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare la concordanza tra i quantitativi totali consegnati all'organizzazione di produttori dai produttori di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, i quantitativi totali conferiti alla trasformazione, il totale dei certificati di consegna di cui all'articolo 20, i quantitativi totali indicati nella domanda di aiuto, da un lato, e i versamenti dei prezzi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e degli aiuti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, dall'altro;

- d) controlli amministrativi e contabili su almeno il 5 % degli accordi di cui all'articolo 12, paragrafo 4;

- e) verifiche sulla totalità delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi, nonché, nel caso dei pomodori, verifiche incrociate relative alla totalità delle particelle dichiarate.

2. Per i trasformatori di pomodori, pesche e pere, vengono effettuati, per ogni stabilimento, per prodotto e per campagna:

- a) controlli su almeno il 5 % dei prodotti finiti, per accertare il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili;

- b) controlli fisici e contabili su almeno il 5 % dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto, nel quadro dei contratti e fuori dei contratti;

- c) controlli amministrativi e contabili per verificare, sulla base delle fatture emesse e ricevute e sulla base dei dati contabili, la concordanza tra il quantitativo di prodotti finiti ottenuto dalla materia prima ricevuta, i quantitativi di prodotti finiti e i quantitativi di prodotti venduti;

- d) controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle giacenze esistenti, che riguardino almeno una volta all'anno la totalità delle giacenze di prodotti finiti, per verificarne la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti;
- e) controlli amministrativi e contabili su almeno il 10 % dei versamenti dei prezzi previsti all'articolo 22, paragrafo 1.

Per le imprese che sono state riconosciute da poco, nel corso del primo anno i controlli previsti alla lettera d) sono effettuati almeno due volte.

Articolo 32

Controlli relativi alle prugne secche e ai fichi secchi

1. Per ciascuna organizzazione di produttori che consegna prugne secche o fichi secchi, vengono effettuati controlli amministrativi e contabili sul 5 % almeno dei produttori con i quali sono stati stipulati contratti, al fine di verificare la concordanza:

- a) tra la materia prima conferita alla trasformazione da ciascun produttore e
- b) i versamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

2. Per ogni stabilimento, prodotto finito e campagna, si procede ai controlli seguenti:

- a) controlli fisici senza preavviso;
- b) controlli amministrativi e contabili.

I controlli fisici senza preavviso sono compiuti sul 5 % almeno dei prodotti finiti che possono formare oggetto di una domanda di aiuto alla produzione, per accertare il rispetto dei requisiti minimi di qualità applicabili. Qualora l'analisi effettuata sui campioni ufficialmente prelevati dia risultati che differiscono dai risultati indicati nel registro del trasformatore e riveli che non sono stati rispettati i requisiti minimi di qualità comunitari, per la trasformazione di cui trattasi non sarà versato alcun aiuto.

I controlli amministrativi e contabili sono effettuati per verificare:

- a) se la quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrisponde a quella indicata nella domanda di aiuto;
- b) se il prezzo pagato per le materie prime utilizzate nella trasformazione dei prodotti di cui alla lettera a) è almeno pari al prezzo minimo stabilito;
- c) i versamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 33

Riduzione dell'aiuto in caso di discordanza tra l'aiuto richiesto e l'importo dovuto

1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la diffe-

renza risulta imputabile ad errore manifesto. La riduzione applicata corrisponde alla differenza constatata. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario restituisce il doppio della differenza, maggiorata di un interesse calcolato in base al periodo intercorso tra il pagamento e la restituzione dell'indebitato.

Il tasso dell'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebitato e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Se la differenza di cui al paragrafo 1 supera il 20 % dell'importo dovuto, il beneficiario perde ogni diritto all'aiuto e, ove questo sia già stato versato, restituisce la totalità dell'importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1.

Se la differenza supera il 30 %, l'organizzazione di produttori o il trasformatore sono inoltre esclusi dal regime di aiuto per il prodotto in causa per le tre campagne successive.

3. Gli importi recuperati e gli interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 34

Riduzione dell'aiuto nell'ambito del controllo delle superfici

1. Salvo in caso di errore manifesto, nel caso dei pomodori se i controlli delle superfici previsti all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) ed e), rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate, l'aiuto da versare all'organizzazione di produttori è ridotto:

- a) di una percentuale pari alla differenza constatata, se questa è superiore al 5 %, ma uguale o inferiore al 20 % della superficie determinata;
- b) del 30 %, se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie effettivamente determinata e se la differenza è superiore al 10 % della superficie determinata, l'aiuto da versare all'organizzazione di produttori è ridotto della metà della percentuale di differenza constatata.

2. Le riduzioni previste al paragrafo 1 non si applicano se l'organizzazione produttori ha presentato dati fattuali corretti o può dimostrare con qualsiasi altro mezzo di non essere inadempiente.

Le riduzioni previste dal paragrafo 1 non si applicano ai dati con riferimento ai quali l'organizzazione di produttori o i soci della stessa abbiano segnalato per iscritto alle autorità competenti che non erano corretti o che sono diventati scorretti dopo l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, a condizione che l'autorità competente non abbia già avvertito l'organizzazione di produttori o i soci della stessa che intende effettuare un controllo in loco o l'abbia informata delle irregolarità constatate.

3. In caso di infrazione ripetuta da parte di un'organizzazione di produttori, lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o il prericonoscimento nel caso di un gruppo di produttori prericonosciuto.

Articolo 35

Sanzioni in caso di discordanza tra i quantitativi ammessi alla trasformazione e i quantitativi effettivamente trasformati

1. Salvo forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di pomodori, pesche o pere ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti non è stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, il trasformatore versa alle autorità competenti un importo pari al doppio dell'importo unitario dell'aiuto moltiplicato per il quantitativo di materia prima non trasformata, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1.

Inoltre, salvo casi debitamente giustificati e riconosciuti come tali dallo Stato membro, il riconoscimento del trasformatore di cui all'articolo 5 è sospeso:

- a) per la campagna successiva alla constatazione, se la differenza constatata tra la quantità ammessa alla trasformazione e la quantità effettivamente trasformata è superiore al 10 %, ma non supera il 20 % della quantità ammessa alla trasformazione;
- b) per le due campagne successive alla constatazione, se la differenza constatata supera il 20 %.

Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, i quantitativi di materie prime utilizzate nell'elaborazione di prodotti finiti non conformi ai requisiti minimi di qualità, al di là di una franchigia dell'8 %, sono assimilati a quantitativi non trasformati.

2. Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri dispongono la revoca del riconoscimento dei trasformatori, previsto all'articolo 5, nei seguenti casi:

- a) un'organizzazione di produttori effettua una falsa dichiarazione di concerto con tale trasformatore;

b) il trasformatore non paga il prezzo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera e);

c) il trasformatore non paga la penale prevista al paragrafo 1, primo comma.

Lo Stato membro stabilisce, in funzione della gravità del caso, la durata del periodo in cui il trasformatore non può presentare una nuova domanda di riconoscimento.

3. Gli importi recuperati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i relativi interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 36

Esame del rispetto dei limiti di trasformazione

Per i pomodori, le pesche e le pere, l'esame del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, si basa sui quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto nel corso delle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri interessati.

In caso di irregolarità comprovate o presunte e qualora siano state avviate indagini amministrative o giudiziarie per accertare la fondatezza delle domande di aiuto, i quantitativi contestati non sono presi in considerazione ai fini dell'esame del rispetto dei limiti.

Articolo 37

Sanzioni nazionali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni relative al versamento dei prezzi o degli aiuti, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 22 e 27. In particolare, essi prevedono sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori in funzione della gravità dell'inadempienza.

Articolo 38

Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

CAPO VII

COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE*Articolo 39***Comunicazioni**

1. Prima dell'inizio di ogni campagna ogni Stato membro interessato comunica, ove del caso, alla Commissione, che si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e i quantitativi corrispondenti ai due sottogruppi stabiliti.

2. Entro il 15 aprile per i pomodori e le pesche, entro il 15 maggio per le pere ed entro il 1° giugno per le prugne secche e i fichi secchi, ogni Stato membro comunica alla Commissione i dati seguenti:

- a) la quantità di materia prima che ha beneficiato dell'aiuto, compresa la quantità di materia prima trasformata in un altro Stato membro, eventualmente ripartita in sottogruppi;
- b) la quantità di prodotti finiti di cui all'articolo 2, punti da 1 a 15, ripartita in quantitativi oggetto di contratto o fuori contratto per i pomodori, le pesche e le pere e in quantitativi che beneficiano o non beneficiano dell'aiuto per le prugne secche e i fichi secchi;
- c) la quantità di materie prime utilizzate per la fabbricazione di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b), compresa la quantità di materia prima trasformata in un altro Stato membro;
- d) la quantità di prodotti di cui alla lettera a) in giacenza al termine della campagna precedente per i prodotti a base di pomodori, pesche o pere, ripartita per prodotti venduti e prodotti invenduti nel caso dei pomodori;
- e) la quantità in giacenza al 1° maggio per le prugne secche e i fichi secchi;
- f) per i pomodori:
 - la superficie totale, espressa in ettari, coltivata durante la campagna,
 - la resa media per la campagna, espressa in tonnellate/ettaro,
 - la superficie e la resa, ripartite tra varietà allungate e varietà rotonde,
 - il tenore medio di sostanza secca solubile dei pomodori destinati alla fabbricazione di concentrato di pomodoro;
- g) la quantità totale trasformata dei prodotti di cui all'articolo 2, punti 3 e 15, ripartita tra i prodotti di cui ai punti 1, 2, 9, 11, 12, 13 e 14 dello stesso articolo, utilizzati per la loro fabbricazione;

I dati di cui alle precedenti lettere b), c) e d) comprendono le quantità di prodotti di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 9, 11, 12, 13 e 14 utilizzati per la fabbricazione dei prodotti di cui ai punti 3 e 15 dello stesso articolo.

3. Entro il 30 settembre, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sui controlli effettuati durante la campagna in corso, precisando il numero dei controlli e i risultati ripartiti per categoria di constatazione.

4. Entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione dei contratti, ogni Stato membro notifica alla Commissione le quantità di pomodori oggetto di contratto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 40***Esame del rispetto dei limiti di trasformazione per la campagna 2004/2005**

Per i pomodori, ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2004/2005, si procede all'esame del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione in base ai dati relativi alle campagne 2001/2002 e 2002/2003, nonché in base quantitativi oggetto di una domanda di aiuto nel corso della campagna 2003/2004.

Entro il 10 dicembre 2003 gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo complessivo di pomodori oggetto di domanda di aiuto, ripartito, se del caso, in base ai sottogruppi in vigore.

*Articolo 41***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 449/2001 è abrogato. Tuttavia, l'articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento resta d'applicazione per la campagna 2003/2004.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 42***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1536/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1214/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley includendo i membri dell'OMC e i territori doganali separati che soddisfano i requisiti del sistema.
- (2) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha fornito, mediante un avviso del 31 luglio 2003, un elenco aggiornato dei partecipanti al sistema,

che entrerà in vigore il 1° settembre 2003. Oltre ad inserire la Croazia fra i partecipanti, si sono depennati dall'elenco i seguenti paesi: Algeria, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Repubblica ceca, Gabon, Ghana, Repubblica democratica popolare di Corea, Malaysia, Mali, Malta, Messico, Norvegia, Filippine, Swaziland, Togo, Tunisia, Turchia e Vietnam. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 30.

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate di cui agli articoli 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

— *Inchieste generali:*

Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A -7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2^e étage
BP 1613 Bangui
Repubblica centrafricana

AUSTRALIA

- Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia
- Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
Repubblica popolare cinese

BIELORUSSIA

Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Repubblica di Bielorussia

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
Cina

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'évaluation, d'expertise et de certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Repubblica democratica del Congo

CANADA

— *Internazionale:*

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada

CONGO, Repubblica del

Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Repubblica del Congo

— *Per il facsimile del certificato PK canadese:*

Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Costa d'Avorio

CROAZIA

Ministry of Economy
Zagreb
Repubblica di Croazia

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission
DG External Relations A/2
B-1040 Bruxelles

GUINEA

Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

UNGHERIA

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Ungheria

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israele

GIAPPONE

— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Giappone

— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Giappone

COREA, Repubblica di

— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Corea

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Corea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade
Beirut
Libano

LESOTHO

Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho

MAURIZIO

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Maurizio

NAMIBIA

Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

POLONIA

Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Polonia

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SLOVENIA

Ministry of the Economy
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Repubblica di Slovenia

SUDAFRICA

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
Sudafrica

SRI LANKA

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Svizzera

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salam
Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailandia

UCRAINA

— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ucraina

— International Department
Diamond Factory "Kristall"
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ucraina

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
Emirati arabi uniti

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
Stati Uniti d'America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal n° 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1537/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 78ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 78ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 26 agosto 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1538/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 297^a gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 297^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1289/2003 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Francia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1289/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1289/2003 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1540/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi.
- (2) Alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88

della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2000 ⁽⁶⁾, per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° ottobre 2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 1541/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽⁹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg ⁽¹⁾	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco	46,85	46,85

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

REGOLAMENTO (CE) N. 1542/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.
- (4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il

latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

- (5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.
- (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁹⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽¹¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 agosto 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni ⁽¹⁾
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	57,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	71,67
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	98,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	93,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	185,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	178,00

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarantaquattresima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2002 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3) È opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantaquattresima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 agosto 2003, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| — prezzo minimo di vendita: | 201,52 EUR/100 kg, |
| — cauzione di trasformazione: | 52,00 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 28,402 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	9,61
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	54,29
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	54,29
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	19,70

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.8 al 28.8.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	141,53 (****)	81,09	177,21 (***)	167,21 (***)	147,21 (***)	119,54 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	13,43	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	21,81	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,31 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,88 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2003
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1375/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 60.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 agosto 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2003

che modifica la decisione 2000/367/CE sulla classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione per quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e del calore

[notificata con il numero C(2003) 2851]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/629/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi ⁽³⁾ deve includere, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, anche i prodotti di controllo del fumo e del calore.
- (2) È pertanto necessario modificare la decisione 2000/367/CE.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/367/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26.

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2000/367/CE è così modificato:

1) la sezione intitolata «Simboli» è così modificata:

a) nella tabella sono aggiunte le seguenti righe:

«D	Durata della stabilità a temperatura costante
DH	Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
F	Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore
B	Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore»

b) nella nota 2, dopo la norma «EN13501-3» è inserita la norma «EN13501-4»;

2) la sezione intitolata «Classificazioni» è così modificata:

a) il punto 2 è così modificato:

- i) nella parte di tabella che si applica alle «pareti» sono aggiunte le classi RE360, REI360, REI-M360 e REW360;
- ii) nella parte di tabella che si applica ai «pavimenti e tetti», sotto il termine «Classificazione»,
 - sopra la riga «RE» è inserita la nuova riga «R» con la classe R30,
 - sono aggiunte le classi RE360, REI360;

b) nel punto 3 le parole «rivestimenti, placature e schermi ignifughi» sono sostituite dalle parole «rivestimenti, pannelli, intonaci, placature e schermi ignifughi»;

c) il punto 4 è così modificato:

- i) nella parte di tabella che si applica alle «divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate)» sono aggiunte le classi EI-M180 e EI-M240;
- ii) nella parte di tabella che si applica alle «chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia» il testo delle «Annotazioni» è sostituito dal seguente: «La classificazione I è completata dall'aggiunta del suffisso "1" o "2" per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. Andrà generata una classificazione I nei casi in cui l'esemplare di prova è una configurazione di tubazione o di condotta senza valutazione della chiusura per il nastro trasportatore. L'aggiunta del simbolo "C" indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della "chiusura automatica" (prova di tipo "pass/fail") (1).»;
- iii) la parte di tabella che si applica ai «rivestimenti per pareti e soffitti» è sostituita dalla seguente:

«Si applica a	rivestimenti per pareti e soffitti								
Norma(e)	EN 13501-2; EN 14135								
Classificazione:									
K ₁	10								
K ₂	10		30		60				

Annotazioni: I suffissi "1" e "2" indicano quali substrati, criteri di comportamento del fuoco e regole di estensione vengano usate in questa classificazione.»

d) è aggiunto il seguente punto 7:

«7. **Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore**

Le norme citate in questa sezione sono in preparazione e possono essere oggetto di revisione o aggiornamento.

Si applica a	condotti a prova di fumo a comparto singolo								
Norma(e)	EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9 EN 12101-7								
Classificazione:									
E ₃₀₀			30		60	90	120		
E ₆₀₀			30		60	90	120		

Annotazioni: La classificazione è completata dal suffisso "singolo" per indicare l'adeguatezza all'uso con un comparto singolo. Inoltre, i simboli "v_e" e/o "h_e" indicano l'adeguatezza all'uso verticale e/o orizzontale. "S" indica un tasso di perdite inferiore a 5 m³/h/m² (tutti i condotti privi di classificazione "S" devono presentare un tasso di perdite inferiore a 10 m³/h/m²). "500", "1 000", "1 500" indicano l'adeguatezza all'uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente.

Si applica a	condotti a prova di fumo resistenti al fuoco a comparti multipli
Norma(e)	EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-8; EN 12101-7

Classificazione:

EI			30		60	90	120			
----	--	--	----	--	----	----	-----	--	--	--

Annotazioni: La classificazione è completata dal suffisso "multipli" per indicare l'adeguatezza all'uso con comparti multipli.

Inoltre, i simboli "v_c" e/o "h_v" indicano l'adeguatezza all'uso verticale e/o orizzontale.

"S" indica un tasso di perdite inferiore a 5 m³/h/m² (tutti i condotti privi di classificazione "S" devono presentare un tasso di perdite inferiore a 10 m³/h/m²)

"500", "1 000", "1 500" indicano l'adeguatezza all'uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente.

Si applica a	Valvole per i sistemi di controllo del fumo a comparto singolo
Norma(e)	EN 13501-4; EN 1363-1, 3; EN 1366- 9, 10; EN 12101-8

Classificazione:

E ₃₀₀			30		60	90	120			
E ₆₀₀			30		60	90	120			

Annotazioni: La classificazione è completata dal suffisso "singolo" per indicare l'adeguatezza all'uso con un comparto singolo.

"HOT 400/30" (High Operational Temperature) indica che la valvola può aprirsi e chiudersi per un periodo di 30 minuti a temperature inferiori a 400 °C (da usarsi solo con la classificazione E₆₀₀).

"v_{ed}", "v_{ew}", "v_{edw}" e/o "h_{od}", "h_{ow}", "h_{odw}" indicano rispettivamente che il prodotto può essere usato in senso verticale e/o orizzontale, che può essere montato in un condotto o in una parete o entrambi.

"S" indica un tasso di perdite inferiore a 200 m³/h/m². Tutte le valvole prive di classificazione "S" devono presentare un tasso di perdite inferiore a 360 m³/h/m². Tutte le valvole con perdite inferiori a 200 m³/h/m² adottano questo valore, tutte le valvole con perdite tra 200 m³/h/m² e 360 m³/h/m² adottano il valore 360 m³/h/m². I tassi di perdite si misurano a temperatura ambiente e a temperature elevate.

"500", "1 000", "1 500" indicano l'adeguatezza all'uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente.

"AA" o "MA" indicano l'attivazione automatica o l'intervento manuale.

"i → o", "i ← o", "i ↔ o" indicano rispettivamente che il prodotto soddisfa i criteri di prestazione dall'interno all'esterno, dall'esterno all'interno o entrambi.

"C₃₀₀", "C₁₀₀₀", "C_{mod}" indicano rispettivamente che la valvola può essere utilizzata in sistemi per il solo controllo del fumo, in sistemi combinati per il controllo del fumo e ambientali o che si tratta di valvole modulari da utilizzare in sistemi combinati di controllo del fumo e ambientali.

Si applica a	Valvole per il controllo del fumo resistenti al fuoco a comparti multipli
Norma(e)	EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-2, 8, 10; EN 12101-8

Classificazione:

EI			30		60	90	120			
E			30		60	90	120			

Annotazioni: La classificazione è completata dal suffisso "multipli" per indicare l'adeguatezza all'uso con comparti multipli.

"HOT 400/30" (High Operational Temperature) indica che la valvola può aprirsi e chiudersi per un periodo di 30 minuti a temperature inferiori a 400 °C.

"v_{ed}", "v_{ew}", "v_{edw}" e/o "h_{od}", "h_{ow}", "h_{odw}" indicano rispettivamente che il prodotto può essere usato in senso verticale e/o orizzontale, che può essere montato in un condotto o in una parete o entrambi.

"S" indica un tasso di perdite inferiore a 200 m³/h/m². Tutte le valvole prive di classificazione "S" devono presentare un tasso di perdite inferiore a 360 m³/h/m². Tutte le valvole con perdite inferiori a 200 m³/h/m² adottano questo valore, tutte le valvole con perdite tra 200 m³/h/m² e 360 m³/h/m² adottano il valore 360 m³/h/m². I tassi di perdite si misurano a temperatura ambiente e a temperature elevate.

"500", "1 000", "1 500" indicano l'adeguatezza all'uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente.

"AA" o "MA" indicano l'attivazione automatica o l'intervento manuale.

"i → o", "i ← o", "i ↔ o" indicano rispettivamente che il prodotto soddisfa i criteri di prestazione dall'interno all'esterno, dall'esterno all'interno o entrambi.

"C₃₀₀", "C₁₀₀₀", "C_{mod}" indicano rispettivamente che la valvola può essere utilizzata in sistemi per il solo controllo del fumo, in sistemi combinati per il controllo del fumo e ambientali o che si tratta di valvole modulari da utilizzare in sistemi combinati di controllo del fumo e ambientali.

Si applica a	barriere al fumo
Norma(e)	EN 13501-4; EN 1363-1, 2; EN 12101-1

Classificazione: D

D ₆₀₀			30		60	90	120			A
DH			30		60	90	120			A

Annotazioni: "A" può essere qualsiasi periodo di tempo superiore a 120 minuti.

Si applica a	evacuatori motorizzati di fumo e calore (ventilatori), giunti di connessione
Norma(e)	EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1

Classificazione: F

F ₂₀₀							120			
F ₃₀₀					60					
F ₄₀₀						90	120			
F ₆₀₀					60					
F ₈₄₂			30							

Annotazioni:—

Si applica a	evacuatori naturali di fumo e calore
Norma(e)	EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2

Classificazione: B

B ₃₀₀			30							
B ₆₀₀			30							
B _ϑ			30							

Annotazioni: ϑ indica le condizioni di esposizione (temperatura)»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2003

che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania

[notificata con il numero C(2003) 3074]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/630/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, modificata dall'allegato II, capitolo 6, parte B 1, punto 53, lettera b), dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 21,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea e gli adeguamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) All'Ungheria è stato concesso un periodo di transizione di tre anni per alcuni aspetti del regime dei controlli veterinari con riguardo alle norme applicabili alle installazioni richieste alla frontiera con la Romania per i controlli sui prodotti di origine animale.
- (2) Questa disposizione è limitata soltanto ai requisiti relativi alle installazioni, mentre tutti gli altri aspetti delle procedure relative ai controlli veterinari devono essere eseguiti conformemente ai requisiti dell'UE.
- (3) Di conseguenza, è necessario identificare il posto d'ispezione frontaliere dove i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania possono essere controllati alla frontiera con l'Ungheria, nonché prevedere deroghe appropriate ai requisiti applicabili alle installazioni d'ispezione per i prodotti di origine animale nel posto d'ispezione frontaliere suddetto.
- (4) La deroga alla regola della separazione applicabile ai posti d'ispezione frontaliere a basso transito di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 2001/812/CE della Commissione ⁽²⁾ si applica a prescindere dal numero massimo di partite fissato dalla deroga stessa.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti di origine animale trasportati su strada dalla Romania devono entrare nel territorio dell'Ungheria attraverso il posto d'ispezione frontaliere indicato nell'allegato.

Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 2001/812/CE della Commissione si applica al posto d'ispezione frontaliere indicato nell'allegato, senza restrizioni sul numero di partite che transitano da tale posto d'ispezione frontaliere.

Articolo 3

La presente decisione è subordinata all'entrata in vigore dell'atto di adesione e prende effetto da tale data.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

ALLEGATO

Posti d'ispezione frontaliere sul confine tra l'Ungheria e la Romania.

Nagylak
